

Titolarità del diritto e titolarità del rapporto contrattuale – Cass. n. 8766/2021

Contratti in genere - contratto a favore di terzi - Titolarità del diritto e titolarità del rapporto contrattuale - Distinzione - Fondamento - Conseguenze in tema di obblighi e diritti gravanti sulle parti - Fattispecie.

Nel contratto a favore del terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche per "facta concludentia", si configura quale mera "condicio iuris" sospensiva dell'acquisizione del diritto; ne consegue che, conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento. (Nella specie, la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso la possibilità, per i venditori di un autoveicolo, di agire per il pagamento del relativo prezzo nei confronti della moglie dell'acquirente, divenutane proprietaria quale terza beneficiaria della vendita, in quanto estranea al contratto).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8766 del 30/03/2021 (Rv. 660920 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1411](#), [Cod_Civ_art_1218](#)